



ASSOLOMBARDA

Reddito di lavoro dipendente

Contributi previdenziali, assistenziali e sanitari;

Polizze assicurative;

Previdenza complementare.

Massimo Cortese
Assolombarda

20 Marzo 2019

L'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir

Non concorrono a formare reddito per il dipendente:

- ❑ *i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;*
- ❑ *i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter) TUIR.*

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Non concorrono a formare reddito per il dipendente:

- i contributi la cui l'obbligatorietà deve essere stabilita dalla legge e non da fonti contrattuali;
- la non concorrenza al reddito non ha alcun limite di importo.

la circolare n. 326/E del 1997 recita:

"La modifica comporta che tutti i contributi la cui obbligatorietà non è stabilita da una disposizione di legge si trovano attratti nella disciplina riservata ai "contributi facoltativi" (per esempio, quelli la cui obbligatorietà discende da contratto, accordo o regolamento aziendale, come quelli versati al FASI dai dirigenti di azienda)".

Contributi versati a Fondi e Casse sanitarie

Non concorrono a formare reddito per il dipendente i contributi di assistenza sanitaria sia a carico datore di lavoro sia a carico del dipendente, nel limite di euro 3.615,20, alle seguenti condizioni:

- ❑ i contributi siano versati per assistenza sanitaria (per tali si intendono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia);
- ❑ I contributi siano versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;
- ❑ gli enti e le casse operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) del tuir.

Contributi versati a Fondi e Casse sanitarie

La rilevanza fiscale dei contributi versati a Fondi e Casse è disciplinata da due distinte norme del T.U.I.R.:

- ❑ **l'art. 51, comma 2, lettera a)**, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro o dei contratti ed accordi aziendali, sempre nel limite massimo di euro 3.615,20 ed alla condizione che il beneficiario del versamento abbia esclusivamente finalità di natura assistenziale.
- ❑ **l'art. 10, comma 1, lettera e-ter)**, riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (tali fondi devono essere istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e debbono erogare prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con appositi decreti ministeriali), nel massimo di euro 3.615,20 (considerando nel massimale anche i contributi versati dal datore di lavoro ex art. 51, comma 2, lettera a), dello stesso T.U.I.R.);

Contributi versati a Fondi e Casse sanitarie

Con due distinti decreti attuativi (DM 31 marzo del 2008 e DM 27 ottobre 2009), emanati dal Ministero della salute viene stabilito che il beneficio fiscale spetta esclusivamente nell'ipotesi in cui gli enti, le casse aventi finalità assistenziale e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale operino in specifici "ambiti di intervento", volti a garantire agli iscritti determinate prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

DM 31 marzo del 2008 e

DM 27 ottobre 2009

1. le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, nonché presso strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio;
2. le le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
3. le prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
4. le prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.

Contributi versati a Fondi e Casse sanitarie

Per beneficiare del regime fiscale agevolato, gli enti o casse aventi fine assistenziale devono:

- ❑ attestare, su base annua, di aver erogato prestazioni c.d. «vincolate» nella misura del 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate a copertura di tutte le prestazioni garantire ai propri assistiti;
- ❑ essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della salute 31.03.2008.

Casse sanitarie – Fattispecie particolari

Dirigenti pensionati e versamenti al

FASI

Ris. n. 78 del 28.5.2004 e circ. n. 24 del

10.6.2004

I contributi a carico dell'azienda versati al FASI per dirigenti pensionati non concorrono ai fini del limite di euro 3.615,20 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) TUIR e non hanno alcuna rilevanza reddituale in quanto l'azienda:

- ✓ non ha alcun rapporto con gli ex dipendenti;
- ✓ versa al FASI, in un conto gestione pensionati, un contributo cumulativo e indifferenziato senza possibilità di reperire un collegamento diretto tra contributo datoriale e singolo pensionato

Casse sanitarie – Fattispecie particolari

tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, purché siano versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Contributi versati per familiari
a carico e non a carico
circ. n. 50/E del 14.5.2002

Risultano deducibili dal reddito del lavoratore dipendente, o pensionato (cfr. ris. n. 293/E, 11.7.2008), anche i contributi versati alla cassa sanitaria per i familiari non a carico. In questo senso l'agevolazione ex art. 51, comma 2, lett. a) TUIR si discosta da quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-ter) TUIR nella parte in cui prevede che: "Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito". A riguardo merita evidenziare che anche i contributi versati a conviventi more uxorio presenti nello stato di famiglia potranno essere considerati deducibili alla luce di quanto previsto dalla legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Le spese mediche rimborsate dai fondi, enti e casse sanitarie

Per il dipendente



Se il contributo versato al Fondo dal lavoratore e/o dal datore di lavoro non supera la soglia dei 3.615,20 Euro, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Le spese rimborsate non sono detraibili e quelle non rimborsate dal fondo sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente Euro 129,11.



Se il contributo versato al Fondo dal lavoratore e/o dal datore di lavoro supera la soglia di Euro 3.615,20 (ad esempio Fasi + Assidai), concorre a formare reddito imponibile la parte eccedente la soglia di Euro 3.615,20.

Le spese sanitarie sono detraibili nella misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia di Euro 3.615,20 per un importo pari al 19% della parte eccedente Euro 129,11.

Ovviamente le spese non rimborsate dal Fondo sono detraibili nella misura del 19% della parte eccedente Euro 129,11.

Il versamento dei contributi è segnalato nella CU. Il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all'anzidetto limite di euro 3.615,20 annui.

Le spese mediche rimborsate dai fondi, enti e casse sanitarie

Per le aziende

I contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95, comma 1, e art. 51, lett. a), del TUIR).

Esempio: calcolo della percentuale di detraibilità 2019		
Contributo Fasi	(quota azienda)	2.108,00
	(quota dirigente)	1.092,00
	Totale	3.200,00
Contributo Assidai (solo a titolo esemplificativo)		1.500,00
Totale contributi versati		4.700,00
Limite di deducibilità		3.615,20
Quota non deducibile		1.084,80
Calcolo della percentuale di detraibilità	$[(4.700,00 - 3.615,20)/4.700,00] \times 100$	= 23,08%

L'importo detraibile sarebbe così determinato		% di detraibilità	Contributo detraibile
Spese mediche sostenute	5.000,00		
di cui rimborsate	4.000,00	23,08%	923,23
di cui non rimborsate	1.000,00	100%	1.000,00
Totale contributo detraibile			1.923,23 (*)

(*) Come noto, in sede di calcolo, tale importo sconterà la franchigia pari a € 129,11

Il regime fiscale dei contributi

NATURA DEI CONTRIBUTI

Versati in base alla legge

La cui obbligatorietà non è prevista da una disposizione di legge

Versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali

TASSAZIONE IN CAPO AI DIPENDENTI

Esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Interamente imponibili, in quanto facoltativamente versati dal datore di lavoro

Non imponibili se:

- versati in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale
- per le prestazioni di cui al D.M. 30 marzo 2008
- entro il limite complessivo di euro 3.615,20 (l'eccedenza rispetto ai 3.615,20 costituisce reddito)

Polizze assicurative

ASSICURAZIONI STIPULATE NELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO

❑ Assicurazioni per motivi professionali



il datore si assicura contro il rischio di morte del dipendente per motivi professionali, ha il fine di tutelare il datore medesimo contro il rischio di un eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dei suoi eredi.



l'interesse prevalente del datore di lavoro determina, da un punto di vista fiscale:

- ✓ la deducibilità per il datore di lavoro dei premi pagati;
- ✓ la non imponibilità in capo al dipendente, dei suddetti premi, in quanto gli stessi non costituiscono compensi per il dipendente (Circolare 23 dicembre 1997, n. 326).

ove beneficiario della polizza per rischio professionale sia il datore, laddove vi siano poi degli accordi che prevedono la retrocessione delle somme incassate a titolo di indennità agli eredi;



- ✓ è prevalente l'interesse della società che in questo modo si tutela dal rischio di dover risarcire il danno agli eredi del proprio dipendente;
- ✓ l'indennizzo corrisposto al dipendente beneficiario della polizza per l'infortunio professionale deve considerarsi un provento tassabile poiché conseguito in sostituzione di redditi ex art. 6, comma 2 del Tuir

Polizze assicurative

ASSICURAZIONI STIPULATE NELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO

☐ Assicurazioni per responsabilità civile



garantiscono la copertura delle perdite di carattere patrimoniale conseguenti ad azioni per risarcimento danni intentate da terzi nei confronti dei dipendenti, o direttamente nei confronti del datore, per atti compiuti nell'esercizio del loro ufficio



l'interesse prevalente del datore di lavoro comporta che i premi da questo pagati non costituiscono fringe benefit e dunque non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.



l'interesse della società consiste nella tutela nel caso di danni a terzi ove la società sia chiamata a rispondere, direttamente o indirettamente (in virtù di specifiche disposizioni contrattuali o di legge), del danno provocato dal dipendente a causa di un'attività da cui trae beneficio la società;
e nella necessità di assicurare una tranquillità psicologica ai propri dipendenti per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2003 n. 178

Polizze assicurative

ASSICURAZIONI STIPULATE NELL'INTERESSE DEL DIPENDENTE



tutelano il rischio “malattia” e consentono, ad esempio, la possibilità per l'iscritto di vedersi rimborsate le spese mediche per visite specialistiche, esami diagnostici e degenze ospedaliere con attribuzione di diaria giornaliera

Assicurazioni sanitarie



I premi versati concorrono a formare reddito per il dipendente, sempre che l'importo risulti superiore a euro 258,23 (art. 51, co. 3, tuir) salvo la possibilità di detrarre le spese mediche sostenute, indipendentemente dall'eventuale rimborso ottenuto dall'assicurazione.

Polizze assicurative

ASSICURAZIONI STIPULATE NELL'INTERESSE DEL DIPENDENTE

- ❑ Assicurazione per infortuni extraprofessionali



è volta a favorire il lavoratore sotto l'aspetto risarcitorio in occasione di eventi fuori dall'ambito lavorativo.

In via principale, ma non esclusiva, sono volti alla copertura dell'evento morte e/o invalidità permanente.



I premi versati concorrono a formare reddito per il dipendente (C.M. 326/E/1997), ove eccedenti con altri benefit l'importo di euro 258,23 (art. 51, co. 3, tuir).

Possono essere previsti per liberalità del datore di lavoro (anche tramite regolamento aziendale) ovvero tramite contrattazione collettiva aziendale;

Ai fini del conguaglio fiscale il datore di lavoro dovrà tenere conto "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15, co. 1, lett. f) del tuir, per oneri a fronte dei quali lo stesso datore di lavoro ha effettuato trattenute per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali" (art. 23, co. 3, D.P.R. 600/1973).

Polizze assicurative

Premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente

La detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al **19%** dei seguenti premi di assicurazione, anche se versati all'estero o a compagnie estere:

- ❑ **per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000:** i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- ❑ **per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001:** i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in questo ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Polizze assicurative

Premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente

La misura massima di detrazione ammonta a:

- ❑ **530 euro** per i premi pagati a partire dal 2014 per le polizze a copertura del rischio morte e invalidità permanente (compresi i premi per le polizze vita e contro gli infortuni sottoscritte o rinnovate sino al 31 dicembre 2000);
(Detrazione massima di euro 101,00 (530x19%);
Dal 2016, l'importo di euro 530 è aumentato a **euro 750** relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave come previsto dall' art. 3, comma 3, Legge 104/1992.
- ❑ **1.291,14 euro** per i premi pagati a partire dal 2014 per le polizze aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
- ❑ Tali limiti di spesa si riferiscono all'ammontare complessivo dei premi che sono stati pagati nel corso di ciascun periodo d'imposta, anche con riferimento a più polizze assicurative eventualmente stipulate anche per familiari a carico.
- ❑ ai fini dei predetti limiti, si tiene conto, per i percettori di reddito di lavoro dipendente, anche dei premi pagati all'assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di conguaglio.

Previdenza complementare – D.Lgs 252 /2005

L'art. 10, comma 1, lett. e-bis) TUIR, sono deducibili:

“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 252 del 5 dicembre 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto”

il comma 4 dell'art. 8, D.Lgs 252/2005 prevede che:

“I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57;

ai fini del computo del limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR.

L'onere deducibile è gestito dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 51, co. 2 lett. h) del Tuir ove trattenute al dipendente dallo stesso datore.

Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi”.

Previdenza complementare

- ❑ i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito fino a euro 5.164,57 (a tal fine non si considera il TFR versato alla previdenza complementare);
- ❑ per i vecchi fondi con squilibri finanziari (situazione accertata con apposito decreto ministeriale; vedi Fondo Mario Negri per i dirigenti del CCNL Commercio) che, sotto la loro responsabilità, deliberano di derogare alle nuove norme in materia di finanziamento e di prestazioni contenute nel D.Lgs 252/2005 ai contributi a loro versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 2006, il trattamento tributario previsto dalle norme precedenti: pertanto i contributi versati saranno deducibili senza alcun limite fino a concorrenza del reddito complessivo;
- ❑ non può essere considerato onere deducibile la quota associativa a carico del lavoratore versata al fondo di previdenza complementare, anche se il versamento è effettuato unitamente ai relativi contributi (Ris. n. 96/E/2005), può invece essere considerato onere deducibile la quota di iscrizione (Circ. n. 29/E/2001);
- ❑ i contributi versati alle forme di previdenza complementare per familiari a carico ex art. 12 TUIR sono deducibili fermo restando il limite complessivo di euro 5.164,57 (art. 8, comma 5, D.Lgs 252/2005).

Previdenza complementare - gli iscritti di prima occupazione

L'art. 8, comma 6, D.lgs 252/2005 recita:

“Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a euro 2.582,29 annui”.

Previdenza complementare - gli iscritti di prima occupazione

- ❑ per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza;
- ❑ l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di euro 7.746,86 ricorrendo le condizioni per l'incremento;
- ❑ Il D.Lgs 252/2005 ha l'intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di euro 5.164,57, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/E/2007

Previdenza complementare - gli iscritti di prima occupazione

COSTRUZIONE DEL PLAFOND	2013	2014	2015	2016	2017
Contributi versati	2500	2500	2500	2500	2500
Differenza rispetto al limite di € 5.164,57	2.664,57	2.664,57	2.664,57	2.664,57	2.664,57
Plafond accumulato	2.664,57	5.329,14	7.993,71	10.658,28	13.322,85

- ❑ Al termine dei primi cinque anni (2017) il lavoratore ha accumulato un plafond di euro 13.322,85 (25.822,85-12.500);
- ❑ il plafond può essere utilizzato a partire dal sesto anno (2018) e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86);

Previdenza complementare - gli iscritti di prima occupazione

COSTRUZIONE DEL PLAFOND	2013	2014	2015	2016	2017
Contributi versati	2500	2500	2500	2500	2500
Differenza rispetto al limite di € 5.164,57	2.664,57	2.664,57	2.664,57	2.664,57	2.664,57
Plafond accumulato	2.664,57	5.329,14	7.993,71	10.658,28	13.322,85

- ❑ se il lavoratore, nell'anno 2018, versa contributi alla previdenza integrativa per euro 6.000, potrà dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi per l'intero ammontare, in quanto eccedenti il limite di euro 5.164,57, ma non quello di euro 7.746,86; in tal caso il contribuente, avendo utilizzato il plafond di euro 13.322,85 per euro 835,43 (euro 6.000 –euro 5.164,57), disporrà di un plafond residuo di euro 12.487,42;
- ❑ se il lavoratore, negli anni successivi al 2018 versa in alcuni anni contributi di importo superiore a euro 5.164,57, mentre in altri ne versa di importo inferiore a tale soglia, potrà utilizzare il plafond residuo sino a completo esaurimento, solo negli anni in cui versa contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, fermo restando il limite di euro 7.746,86; se il lavoratore, nei venti anni successivi ai primi cinque, versa sempre contributi per importi inferiori a euro 5.164,57, perde definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond accumulato nei primi cinque anni.

Previdenza complementare - gli iscritti di prima occupazione

Rapporti di lavoro con altri datori di lavoro nel quinquennio

Per il conteggio dei contributi versati alla previdenza complementare nel quinquennio si deve ritenere che i 5 anni debbano essere considerati di effettivo versamento alla previdenza complementare.

Non devono essere considerati:

- ❑ gli anni in cui non sono stati versati contributi in virtù di una mancanza di rapporto di lavoro;

- ❑ gli anni in cui vi è stata una sospensione del rapporto senza versamento della contribuzione, in quanto la norma fa riferimento agli anni di partecipazione e non di iscrizione;

- ❑ il dipendente deve comunicare al nuovo datore di lavoro i contributi e gli anni di versamento alla previdenza complementare nel primo quinquennio anche se riferiti ad altro datore di lavoro (dati presenti nella certificazione unica).



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su

